

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 236 del 08.03.2019**

*Estensore: Ciccolo*

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – APPALTO – DIRITTO DI RECESSO - DIRITTO POTESTATIVO DEL COMMITTENTE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE – BUONA FEDE E CORRETTEZZA – ABUSO DEL DIRITTO

In tema di contratto di appalto, sia pubblico che privato, il recesso *ad nutum* del committente si qualifica come esercizio di un diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo di terzi e dell'appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato, anche se consistono nel venir meno dei presupposti dell'appalto. Il recesso, tuttavia, è sempre soggetto al controllo giurisdizionale. Il giudice di merito deve operare e interpretare tale atto di autonomia privata anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti, nonché valutare in termini di conflittualità se il recesso *ad nutum* previsto dalle condizioni contrattuali sia stato attuato secondo buona fede ovvero per perseguire fini diversi e ulteriori rispetto a quelli consentiti, concretizzando una situazione di abuso del diritto.